

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

041002



DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 49 DEL 29-11-13

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.-

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

IONI ORAZIO	P	ROSSI FABRIZIO	P
LUCHETTI EDMONDO	P	MARTINELLI GIACOMO	A
PAZZAGLIA GAURO	P	NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO	P
CASELLI MAURIZIO	P	COLLESI VALERIO	A
MALTAGLIATI LAURA GIUSEPPINA	P	CONTI ALESSANDRO	P
SPINA MICHELE	P	PAZZAGLIA ENRICO	P
FAVA MARIA ANGELA	A		

Assegnati n.[13] In carica n.[13] Assenti n.[3] Presenti n.[10]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. VITALI ANNA

Assume la presidenza il Sig. IONI ORAZIO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PAZZAGLIA GAURO
MALTAGLIATI LAURA GIUSEPPINA
CONTI ALESSANDRO

Il Sig. Sindaco - Presidente procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che **"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.** In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale differisce al 30 novembre 2013 la scadenza del termine per la presentazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno corrente.

TENUTO CONTO che il termine fissato in via ordinaria dall'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario **era stato già oggetto di due precedenti differimenti** (per effetto dell'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, successivamente, per effetto dell'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) per consentire agli enti locali di acquisire elementi di maggior certezza sull'entità delle proprie entrate.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.1, comma 381 legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), **ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ;**

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.10.2012 con la quale è stato **approvato il Regolamento** per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU", regolarmente pubblicato sul sito del dipartimento delle finanze in data 27-11-2012 ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.06.2012 con la quale sono state **approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2012**, regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze in data 27-07-2012

VISTA la legge di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ;

VISTI :

- Decreto Legge n. 35/2013 convertito con legge 6 giugno 2013 n. 64, pubblicata in G.U. n.132 del 7 giugno 2013
- Decreto Legge n. 54/2013 convertito con legge 18 luglio 2013 n. 85, pubblicata in G.U. n.168 del 19 luglio 2013
- Risoluzione Agenzia Entrate n.33/E del 21 maggio 2013 - codici tributo per versamento IMU con modello F24 immobili gruppo catastale D
- Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 - Serie generale)

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche:

1) per l'anno 2013 NON E' DOVUTA LA RATA DI ACCONTO, PRECEDENTEMENTE SOSPESA CON D.L. N.54/2013, PER I SEGUENTI IMMOBILI:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2) PER L'ANNO 2013 NON È DOVUTA LA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, RELATIVA AI FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI.

3) Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI, SONO EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

4) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

5) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).

6) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :

a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925

b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930

7) gli immobili in **categoria D/10** (immobili produttivi e strumentali agricoli) **passano di intera competenza statale**, con **codice tributo 3925**, **aliquota fissa 0,20%**, senza possibilità di riduzione, **e sono esenti nei comuni montani istat**

8) **la riserva allo Stato** il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, **non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.** Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni

9) moltiplicatori redite catastali:

d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale D** (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)

10) I soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

11) **Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente** (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.)

12) **Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9** (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.) **è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno**, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati **nel sito istituzionale di ciascun comune ; resta ferma la disposizione di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale** (invio entro 21 ottobre 2013 - pubblicazione entro 28 ottobre 2013)

13) per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, nonché i regolamenti dell'imposta, **acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune; Rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel medesimo articolo 13, comma 13-bis, secondo cui tali provvedimenti sono inviati, esclusivamente per via telematica, per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.** Inoltre, i comuni sono comunque tenuti a inserire, nella suddetta sezione del Portale, gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

VISTO l'art.1, comma n. 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013", il quale stabilisce che :
"Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2»", pertanto entro il 30 settembre 2013;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della abolizione del versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno :

- **MODIFICARE, PER L'ANNO 2013,** le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA DI BASE 0,96 PER CENTO**

(con esclusione degli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi)

- **ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO**

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli", per i quali, dal 1 gennaio 2013, non risulta possibile modificare l'aliquota del 0,20 per cento di cui al comma 8, art. 13, del D.L. n. 201/2011 - Gli immobili della categoria D/10 sono esenti dall'imposta, se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT, ai sensi dell'art. art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011)

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO**

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO**

(ASSIMILAZIONE ad abitazione principale per AIRE)

(per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione **che non risulti locata, come da comma 10, articolo 13 del**

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214"

**- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO
(ASSIMILAZIONE ad abitazione principale per ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE)**

(l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come da comma 10, articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"

TENUTO CONTO che, l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, considerate le modifiche di ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, comporta un gettito stimato (compresa rata abolita soggetta a restituzione delle somme da parte dello stato), per l'anno 2013, come da tabella seguente ;

COMUNE				
imu 2012 quota comune	€ 249.473,25		€ 409.810,56	totale imu 2012 quota comune + quota stato
totale imu 2013 quota comune	€ 373.294,14		€ 449.511,94	totale imu 2013 quota comune + quota stato
differenza complessiva quota comune 2013 su 2012	€ 123.820,89	49,63%	€ 39.701,38	differenza imu 2013 - 2012 quota comune + quota stato
incidenza variazione altre aliquote 2013	€ 33.228,30		€ 39.701,38	riscontro calcolo
STATO				
totale imu 2012 quota stato	€ 160.337,31			
totale imu 2013 quota stato cat. D 7,6	€ 76.217,80			
differenza quota stato 2013 su 2012	-€ 84.119,51	-52,46%		

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri del responsabile di servizio interessato;

Con il seguente risultato della votazione resa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri Presenti n. 10; Votanti n. 10 ; Contrari n. 3 (sono contrari i consiglieri Nicolucci Vittorio Alberto, Conti Alessandro e Pazzaglia Enrico)
Voti Favorevoli n. 7.

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **Determinare le seguenti Aliquote** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2013 :**

- **ALIQUOTA DI BASE 0,96 PER CENTO**
(con esclusione degli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi)
- **ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO**
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli", per i quali, dal 1 gennaio 2013, non risulta possibile modificare l'aliquota del 0,20 per cento di cui al comma 8, art. 13, del D.L. n. 201/2011 - Gli immobili della categoria D/10 sono esenti dall'imposta, se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT, ai sensi dell'art. art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011)
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO**

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO (ASSIMILAZIONE ad abitazione principale per AIRE)**
(per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, come da comma 10, articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214"
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO (ASSIMILAZIONE ad abitazione principale per ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE)**
(l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come da comma 10, articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"

3) di **Determinare le seguenti Detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" **anno 2013:**

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;**
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.10.2012, regolarmente pubblicato sul sito del dipartimento delle finanze in data 27-11-2012 ;
- 6) di dare atto che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, **le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, nonché i regolamenti dell'imposta, acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.**

Rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel medesimo articolo 13, comma 13-bis, secondo cui tali provvedimenti sono inviati, esclusivamente per via telematica, per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Inoltre, i comuni sono comunque tenuti a inserire, nella suddetta sezione del Portale, gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione resa in forma palese per alzata di mano, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

D E L I B E R A

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
li 29.11.2013

IL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILE
(Sabrina Marini)

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITALI ANNA

IL PRESIDENTE
IONI ORAZIO